



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L'APPELLO TRIBUTARIO NON RICHIEDE MOTIVI SPECIFICI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione 3,
Sentenza del 16/12/2025, n. 3927/2025

Composizione

Pres. Est. Diliso

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO -
CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

Motivi specifici dell'impugnazione – Necessità – Insussistenza –
Censure alla decisione impugnata – Ricavabilità dall'intero atto –
Sufficienza.

Massima

Nel processo tributario, la proposizione dell'appello non richiede, a
pena d'inammissibilità, l'indicazione di motivi specifici, purché dalla
lettura complessiva dell'atto sia possibile individuare, anche
implicitamente, le ragioni delle censure rivolte alla decisione di primo
grado.

Rif. normativi

Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 21/11/2019, n. 30341 (Rv. 655930 - 01) - VEDI
Cass., Sez. 5, 21/7/2020, n. 15519 (Rv. 658400 - 01) - VEDI
Cass., Sez. 5, 10/1/2024, n. 1030 (Rv. 670205 - 01) - VEDI
2025

Anno pubbl.

Red. RAFFAELE ROSSI...